



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Oggetto: Requisiti professionali per la redazione delle valutazioni dello stato di conservazione delle coperture in cemento armato mediante l’algoritmo “Amleto”.

Rispondiamo in merito ai requisiti professionali per la redazione delle valutazioni dello stato di conservazione delle coperture in cemento armato amianto mediante l’algoritmo “Amleto”.

In buona sostanza, per rispondere al quesito, è necessario verificare se, per la redazione delle valutazioni dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate mediante l’algoritmo denominato “AMLETO” (Algoritmo per la Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento Amianto e del contesto in cui sono ubicate), esista un requisito professionale specifico ed ulteriore rispetto all’iscrizione a un albo professionale con documentate competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e segnatamente, se i cosiddetti “corsi abilitanti” di cui si fa menzione in taluni ambienti professionali abbiano un fondamento normativo vincolante che ne renda il superamento condizione necessaria allo svolgimento dell’attività valutativa in questione.

Orbene, in via preliminare va segnalato che la versione rev. 01 dell’algoritmo AMLETO, approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2036 del 14 febbraio 2019, è stata esplicitamente dichiarata “non più valida” dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 17843 del 2 agosto 2024, che ha approvato la versione rev. 02, attualmente vigente. Parimenti, la normativa regionale toscana di riferimento in materia di amianto è attualmente la L.R. 19 settembre 2013, n. 51, e successive modificazioni (L.R. 5 ottobre 2017, n. 55), come confermato dallo stesso D.D. n. 17843/2024 nella sua narrativa.

I. Il quadro normativo vigente

A. La disciplina nazionale

La gestione dei materiali contenenti amianto (d’ora in avanti: MCA) in Italia è regolata da una stratificazione normativa pluridecennale, che si articola essenzialmente nei seguenti atti.

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), che costituisce il punto di fondazione dell’intero sistema, ha sancito il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e prodotti contenenti amianto, dettando altresì le misure di bonifica delle aree contaminate e di risanamento degli edifici.

Il D.M. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della L. 257/1992, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto) costituisce il principale riferimento tecnico-operativo per la gestione in sicurezza dei MCA negli edifici. Il punto 4 del decreto disciplina il “Programma di controllo dei materiali di amianto in sede fissa” e introduce l’obbligo per il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività di designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto — figura comunemente definita Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Il citato decreto detta altresì indicazioni sulle procedure di valutazione dello stato di conservazione dei MCA e sulle azioni conseguenti (monitoraggio, incapsulamento, rimozione).

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), Titolo IX, Capo III (artt. 246-261), regola la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro, imponendo la valutazione del rischio, la redazione del



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

documento di valutazione dei rischi con riferimento all'amianto, la formazione dei lavoratori e gli obblighi di notifica per i lavori di rimozione.

B. Le novità introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, entrato in vigore il 24 gennaio 2026) ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, modificando in modo puntuale ma incisivo il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 — in particolare gli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260 e 262 — secondo un modello che la dottrina tecnica ha definito “preventivo-probatorio”.

Le novità di maggiore rilievo riguardano: a) il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) di 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore, dieci volte più restrittivo del precedente); b) la transizione metodologica delle misurazioni (microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, poi microscopia elettronica); c) il rafforzamento dell'obbligo di individuazione preventiva dei MCA.

In particolare, la modifica all'art. 248 del D.Lgs. 81/2008 — disposizione che disciplina la verifica della presenza di MCA prima dell'avvio di lavori su edifici costruiti anteriormente all'entrata in vigore della L. 257/1992 — prescrive ora che, ove le informazioni documentali non siano disponibili, il datore di lavoro provveda all'esame della presenza di materiali contenenti amianto “mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali”, acquisendo il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori.

È essenziale, ai fini del presente parere, delimitare l'esatto perimetro applicativo di questa disposizione: l'“operatore qualificato” dell'art. 248 D.Lgs. 81/2008 come novellato dal D.Lgs. 213/2025 opera nella fase di *verifica preventiva dell'esistenza o meno di MCA*, anteriore all'avvio di lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione. La valutazione mediante algoritmo AMLETO presuppone invece che la presenza di coperture in cemento-amianto sia già nota e concerne esclusivamente l'accertamento del loro *stato di conservazione* nel quadro del programma di controllo periodico imposto dal D.M. 6 settembre 1994. Si tratta, dunque, di fattispecie del tutto distinte, non sovrapponibili.

C. La normativa regionale toscana e l'algoritmo AMLETO: la versione vigente

L'algoritmo AMLETO è stato sviluppato nel 2013 dal Centro Regionale Amianto Lazio in collaborazione con il Centro Regionale Amianto di ARPA Emilia-Romagna e l'ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) della Regione Toscana, come strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate.

La Regione Toscana lo ha adottato come strumento ufficiale con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2017, n. 7, che ha sostituito il precedente strumento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 102/1997. L'algoritmo è inserito nel sistema di tutela previsto dalla L.R. 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative), come successivamente modificata dalla L.R. 5 ottobre 2017, n. 55.

La versione dell'algoritmo attualmente vigente in Regione Toscana è la revisione 02 (rev. 02), approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 17843 del 2 agosto 2024. Il medesimo decreto ha espressamente dichiarato che “la versione rev. 01 dell'indice di valutazione dello stato di conservazione approvata con DD n. 2036 del 14/02/2019 non è più valida”. La rev. 02 si differenzia dalla rev. 01



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

esclusivamente per l'aggiunta di note esplicative a margine della scheda di compilazione, senza modifiche alla struttura algoritmica. Il DD n. 17843/2024 richiama espressamente, nel proprio preambolo, le prassi di riferimento UNI/PdR 152.1:2023 e UNI/PdR 152.2:2023.

Occorre segnalare che l'algoritmo AMLETO, pur essendo stato sviluppato in ambito toscano, è stato successivamente adottato in via ufficiale da numerose altre regioni (tra cui, a titolo esemplificativo, Friuli-Venezia Giulia e Lazio), ove tuttavia le modalità procedurali di applicazione e i soggetti abilitati alla redazione delle valutazioni possono presentare specificità proprie delle normative regionali di ciascuna regione, esulanti dall'ambito del presente parere.

II. Chi può redigere la valutazione Amleto

L'algoritmo AMLETO, nella sua stessa definizione normativa ufficiale, è descritto dal D.D. n. 17843/2024 come *“uno strumento operativo, di facile applicazione, per ricavare indicazioni sul comportamento da tenere nei confronti di materiali in cemento contenenti amianto “a vista”, valutandone lo stato di conservazione ed il contesto in cui sono ubicati”*. L'attività consiste in un'ispezione visiva con assegnazione di punteggi a parametri predeterminati, strutturata su due schede (scheda n. 1: contesto e ubicazione; scheda n. 2: stato di conservazione), con corredo fotografico obbligatorio.

Né la normativa nazionale, né la normativa regionale toscana individuano, per la redazione delle valutazioni mediante algoritmo AMLETO, un albo professionale specifico cui il redattore debba necessariamente appartenere, né prescrivono il superamento di un corso abilitante *ad hoc* come condizione di legge per lo svolgimento dell'attività.

Il quadro giuridico complessivo consente di identificare i seguenti requisiti effettivamente richiesti:

a) Iscrizione a un albo professionale con competenze coerenti con l'attività. La valutazione AMLETO implica un'ispezione tecnica che richiede conoscenze di fisica dei materiali, patologia edilizia e valutazione del rischio ambientale. L'attività deve essere svolta da un professionista iscritto a un albo che contempli competenze tecniche sugli edifici e sulla sicurezza: a seconda delle caratteristiche specifiche del caso concreto e dell'immobile oggetto di valutazione, la competenza potrà essere esercitata da ingegneri, architetti, periti industriali, geologi o geometri, purché il professionista possa documentare adeguata preparazione sugli specifici temi dell'amianto in matrice cementizia.

b) Competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di esposizione all'amianto. Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, costituisce il quadro di riferimento per la valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro: il professionista chiamato a redigere la valutazione AMLETO deve possedere le conoscenze tecnico-normative previste da tale *corpus*.

c) Conoscenza operativa dell'algoritmo e delle sue istruzioni di compilazione. Il D.D. n. 17843/2024 fornisce indicazioni dettagliate per la corretta attribuzione dei punteggi ai parametri (trattamenti superficiali, struttura di appoggio, estensione, accessibilità, adiacenza con aree sensibili, zona sismica, compattezza del materiale, affioramento di fibre, stato degli elementi di fissaggio, stalattiti). La corretta applicazione richiede familiarità con questi criteri, ma si tratta di *competenza tecnica da documentare, non di abilitazione giuridica da certificare con un titolo specifico di legge*.

III. La figura del responsabile del rischio amianto (RRA)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

È necessario distinguere nettamente tra il professionista esterno che redige la valutazione AMLETO e il Responsabile del Rischio Amianto (RRA), figure che operano su piani distinti e con diversi fondamenti normativi.

Il punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 prescrive al proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge di designare *“una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto”*. La nomina di questa figura è obbligatoria ogni qualvolta siano presenti MCA nell'edificio, ed è il proprietario o il datore di lavoro (non il professionista esterno) a dovervi provvedere.

Con riferimento ai requisiti professionali del RRA, va osservato che nessuna norma di legge di portata nazionale definisce in modo univoco e vincolante le qualifiche professionali che tale figura deve possedere. La UNI/PdR 152.2:2023 (Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto, pubblicata nel novembre 2023) definisce in modo sistematico i compiti, le competenze e il livello di autonomia e responsabilità del RRA, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Essa costituisce tuttavia una *prassi di riferimento* — cioè un atto di normazione tecnica volontaria elaborato da UNI — e non una fonte normativa primaria o secondaria vincolante per legge valida ad individuare il professionista competente. Salvo espresso recepimento in atti normativi regionali o nazionali con efficacia cogente, la UNI/PdR 152.2:2023 non ha valore di legge.

Il D.D. n. 17843/2024 della Regione Toscana richiama la UNI/PdR 152.2:2023 nella propria narrativa, ma non la recepisce come obbligatoria per i soggetti chiamati a redigere le valutazioni AMLETO: si tratta di un richiamo tecnico-scientifico a supporto dell'aggiornamento dell'algoritmo, non di un rinvio normativo vincolante.

Da un punto di vista pratico, è opportuno che il professionista incaricato della valutazione AMLETO abbia cognizione dei contenuti della UNI/PdR 152.1:2023 (che definisce i parametri di valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto) e della UNI/PdR 152.2:2023 (per la comprensione del contesto professionale in cui si inserisce), trattandosi di strumenti tecnici di alto livello scientifico; ma questo profilo riguarda la qualità professionale della prestazione, non la sua ammissibilità giuridica.

IV. I cd. “Corsi abilitanti”

La diffusa circolazione di offerte formative commercializzate come “corsi abilitanti” per la valutazione AMLETO impone un'analisi puntuale, al fine di distinguere ciò che è legalmente prescritto da ciò che è meramente opportuno o commercialmente proposto.

Dall'esame del quadro normativo nazionale e regionale toscano, emerge che non esiste alcuna norma di legge — né statale né regionale toscana — che condizioni l'esercizio dell'attività di valutazione mediante algoritmo AMLETO al superamento di un corso abilitante specificamente dedicato a tale algoritmo. I corsi che circolano nel mercato fanno generalmente riferimento a uno o più dei seguenti titoli, tra loro ben distinti per fondamento normativo e destinatari.

a) Formazione obbligatoria per gli addetti ai lavori di bonifica. Per i lavoratori e i responsabili tecnici di imprese, che effettuano materialmente attività di rimozione, incapsulamento o sovra copertura di MCA (che costituiscono, come si dirà al paragrafo VII, attività del tutto diverse dalla mera valutazione AMLETO), valgono gli obblighi di formazione e abilitazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 250-256) e le conseguenti prescrizioni per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. 3



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

aprile 2006, n. 152) nelle categorie specifiche per i rifiuti contenenti amianto. Questa formazione è obbligatoria, ma riguarda chi opera sui materiali, non chi li valuta.

b) Formazione per il Responsabile del Rischio Amianto. Come si è illustrato al paragrafo III, la nomina del RRA è obbligatoria ai sensi del D.M. 6.9.1994 in presenza di MCA. Numerose regioni hanno promosso o raccomandato percorsi formativi per il RRA (con durata orientativa di 8 ore, in alcuni contesti), ma senza che una norma di legge nazionale definisca un catalogo uniforme di requisiti o una procedura abilitante con esame. La UNI/PdR 152.2:2023 fornisce il quadro di riferimento volontario per questa figura. Chi propone “corsi abilitanti per RRA” propone quindi formazione professionale utile, ma non imposta dalla legge come titolo abilitante per la redazione delle valutazioni AMLETO.

c) Corsi di aggiornamento professionale per la corretta applicazione dell’algoritmo. Diverse università, ordini professionali e soggetti formativi privati offrono corsi di formazione sull’applicazione dell’algoritmo AMLETO, sulla valutazione del rischio amianto e sulle prassi UNI/PdR 152. Si tratta di formazione professionale di alta qualità, che contribuisce alla corretta applicazione dello strumento, ma che non costituisce, allo stato, un prerequisito giuridico obbligatorio per redigere valutazioni AMLETO.

In sintesi, l’eventuale frequenza di un corso di formazione sull’algoritmo AMLETO o sulla gestione del rischio amianto è un elemento qualificante della prestazione professionale, valutabile ai fini della diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e delle regole deontologiche dell’albo di appartenenza, ma non costituisce, allo stato del diritto positivo vigente, una condizione di ammissibilità giuridica dell’attività valutativa.

V. Valutazione Amleto e lavori di bonifica - distinzione

Per evitare qualsiasi equivoco, occorre ribadire la separazione ontologica e normativa tra la valutazione dello stato di conservazione mediante AMLETO e i lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento, sovra copertura) delle coperture in cemento amianto.

La valutazione AMLETO è un’attività intellettuale e ricognitiva: il professionista incaricato ispeziona visivamente la copertura, attribuisce i punteggi previsti dalla scheda rev. 02, redige la relazione tecnica con corredo fotografico e formula la raccomandazione operativa (zone A, B, C o D). Non comporta alcuna manomissione dei materiali contenenti amianto.

I lavori di bonifica — rimozione, incapsulamento o realizzazione di sovra copertura — costituiscono invece lavori che possono comportare esposizione all’amianto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, e sono soggetti a:

(i) obbligo di notifica preventiva all’organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs. 213/2025), con produzione della documentazione ivi prescritta (attestati di formazione dei lavoratori, elenco nominativo degli stessi, estremi dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, piano operativo di sicurezza);

(ii) obbligo di predisposizione di piano di lavoro, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto;

(iii) esecuzione da parte di imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006) nelle categorie e classi previste per la raccolta e il trasporto dei rifiuti contenenti amianto;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

(iv) conservazione obbligatoria di tutta la documentazione relativa ai lavoratori esposti per un periodo di 40 anni, ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Questi requisiti — stringenti e chiaramente individuati dalla legge — riguardano le imprese che eseguono materialmente la bonifica e i loro addetti, non i professionisti che redigono le valutazioni AMLETO.

VI. Giurisprudenza

A. Tribunale di Firenze, Sezione II, Sentenza 05 febbraio 2021, n. 269

Il Tribunale ha adottato le conclusioni della CTU come “tutte pienamente convincenti”, dichiarando di avere utilizzato il metodo AMLETO “*correttamente nella versione più recente di cui al Det. Dirig. della Regione Toscana n. 2036 del 14 febbraio 2019, che ha sostituito la versione del 2017, precisando che quest'ultima non è più valida*”. All'esito dell'applicazione dell'algoritmo, il CTU ha collocato il controsoffitto interno nella zona A del grafico finale (azione: monitoraggio e controllo periodico annuale; nessuna rimozione prevista) e la copertura del tetto del locale laboratorio e della palazzina uffici nella zona B (azione: rimozione programmata entro tre anni).

Il Tribunale, nella motivazione, ha richiamato il D.M. 6 settembre 1994, osservando che esso “stabilisce che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé pericolo per gli occupanti, distinguendo poi i materiali di amianto per i quali non è prevista alcuna bonifica, quelli per i quali è imposto un monitoraggio e quelli da bonificare”. Ha altresì confermato che la L. 257/1992 “*non stabilisce alcun divieto alla commercializzazione (vendita o locazione) di immobili contenenti amianto*”.

Questa sentenza rileva ai fini del presente parere per tre ragioni.

1) conferma che il metodo AMLETO costituisce lo strumento tecnico-giuridico di riferimento per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali in cemento-amianto, le cui risultanze (zona A/B/C/D) determinano l'azione gestionale appropriata e sono giuridicamente operative.

2) il consulente tecnico d'ufficio che ha applicato l'algoritmo era un ingegnere: la sentenza non contiene alcun riferimento alla necessità di un corso abilitante specifico per AMLETO, né tale requisito appare come condizione di legittimazione del perito incaricato.

3) il Tribunale ha validato le conclusioni del CTU fondate sull'algoritmo come tecnicamente corrette e ha su di esse fondato la propria decisione di merito.

La relazione tecnica è stata espletata nel 2020. Il CTU ha correttamente applicato la versione allora vigente (rev. 01, D.D. n. 2036/2019). Come illustrato infra, la rev. 01 è stata successivamente sostituita dalla rev. 02 (D.D. n. 17843 del 2 agosto 2024), dichiarata la sola versione attualmente valida. Le due versioni mantengono identica struttura algoritmica e le stesse zone di classificazione: la rev. 02 differisce esclusivamente per l'aggiunta di note esplicative a margine della scheda. I principi ricavabili dalla presente sentenza restano pertanto pienamente applicabili alla versione vigente.

B. T.A.R. Toscana, Sezione II, Sentenza 05 maggio 2026 (ud. 08 aprile 2026), n. 884 (R.G. 812/2022)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato il principio — tratto dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato — secondo cui *“la copertura di un fabbricato, fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come ‘rifiuto’ in senso tecnico”* (citando Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2019, n. 7665). Ne consegue che, finché la copertura in cemento-amianto svolge la propria funzione protettiva, essa non può essere soggetta alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e non può essere oggetto di un'ordinanza ex art. 192 di tale decreto.

Il T.A.R. ha delineato con nettezza il riparto tra le due discipline: mentre l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 svolge una funzione di repressione dell'abbandono dei rifiuti, la L. 257/1992 e il D.M. 6 settembre 1994 recano la disciplina speciale che governa la gestione dei materiali contenenti amianto *in situ*, *“disciplinando anche le tecniche operative, i requisiti soggettivi degli operatori, le metodologie di analisi e i limiti di esposizione”*. Il T.A.R. ha altresì affermato che qualsiasi ordine di intervento sulla copertura in amianto presuppone una valutazione tecnica preventiva basata su *“campionamenti rappresentativi, analisi microscopiche delle fibre, misurazioni della concentrazione aerodispersa e una diagnosi oggettiva dello stato della copertura, da cui discenda l'effettiva necessità dell'intervento”*. In assenza di tali accertamenti, l'ordine di intervento è illegittimo per difetto di istruttoria.

La sentenza menziona il metodo AMLETO nella parte in cui riporta il contenuto della relazione tecnica allegata all'ordinanza comunale impugnata. La relazione tecnica — dopo aver accertato che la maggior parte della copertura non presentava problematiche per le proprietà adiacenti per la sua caratteristica compatta — *“raccomandava il ripristino della parte danneggiata e richiamava gli obblighi che graverebbero sull'eventuale mantenimento della copertura (metodo AMLETO, monitoraggi, responsabile amianto)”*. Il T.A.R. ha ritenuto illegittimo l'ordine di ripristino della copertura contenuto nell'ordinanza n. 10/2023, ravvisando difetto di istruttoria e motivazione nella parte relativa alla copertura, poiché i presupposti applicativi della disciplina speciale (L. 257/1992 e D.M. 6.9.1994) non erano stati indagati.

È necessario precisare che il richiamo al metodo AMLETO non costituisce, nella struttura argomentativa della sentenza, un autonomo principio di diritto enunciato dal T.A.R. Toscana: esso è contenuto nella descrizione del contenuto della relazione tecnica di parte, che il T.A.R. riporta nella narrativa della motivazione. Il principio di diritto effettivamente sancito dalla sentenza concerne: (i) l'inapplicabilità dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 alle coperture in amianto ancora in esercizio; (ii) la necessità di accertamento tecnico preliminare dello stato di conservazione prima di qualsiasi ordine di intervento sulla copertura; (iii) la competenza esclusiva della disciplina speciale (L. 257/1992 e D.M. 6 settembre 1994) sulla gestione *in situ* delle coperture in amianto. Il metodo AMLETO emerge, nell'economia della sentenza, quale strumento tecnico operativo riconosciuto e applicabile nell'ambito del regime speciale, confermandone la pertinenza giuridica — ma non quale oggetto di un'affermazione giurisdizionale diretta e autonoma del T.A.R.

C. Ulteriore precedente verificato in via autonoma: T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 dicembre 2010, n. 6722

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, con la sentenza 11 dicembre 2010, n. 6722 (reperibile su ambientediritto.it e reteambiente.it), ha affermato — in una controversia avente ad oggetto un provvedimento comunale di rimozione coattiva di una copertura in cemento amianto — che il vigente quadro normativo non impone un obbligo cogente e generalizzato di rimozione dell'amianto presente negli edifici privati realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 257/1992, salvo che lo stato di manutenzione del materiale renda evidente tale necessità. Il T.A.R. ha altresì precisato che la competenza a formulare il parere tecnico in ordine alle condizioni di salubrità ambientale e di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

sicurezza dei MCA spetta alle *Aziende Sanitarie Locali* e non alle Agenzie per la protezione dell'ambiente (nel caso di specie, ARPAT). Pur risalendo al 2010 — e pertanto a un'epoca anteriore all'adozione di AMLETO e alle successive evoluzioni normative — questo precedente è significativo, perché conferma che lo strumento di valutazione dello stato di conservazione (quale è appunto AMLETO) assolve esattamente alla funzione di determinare se il monitoraggio sia sufficiente o se la rimozione si imponga, nel rispetto del quadro normativo applicabile.

D. Considerazioni finali

Dalla lettura congiunta dei tre precedenti emergono i seguenti principi direttamente rilevanti per il quesito sottoposto.

Il metodo AMLETO è lo strumento tecnico-giuridico di riferimento — riconosciuto dalla giurisprudenza civile (Trib. Firenze 269/2021) e implicitamente confermato da quella amministrativa (T.A.R. Toscana 884/2026) — per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la determinazione dell'azione gestionale conseguente. Le risultanze dell'algoritmo (zone A/B/C/D) costituiscono il parametro tecnico-giuridico sulla cui base si distingue tra obbligo di monitoraggio e obbligo di rimozione programmata, in conformità con il D.M. 6 settembre 1994.

Né la sentenza civile né quella amministrativa contengono affermazioni — neppure implicite — circa la necessità di un corso abilitante specifico per il professionista che applichi il metodo AMLETO. Il perito nominato dal giudice nella causa civile era un ingegnere (nominato CTU dal Tribunale di Firenze), e il Tribunale ha validato le sue conclusioni tecniche senza sollevare alcun profilo di incompetenza professionale o di mancanza di specifiche abilitazioni diverse da quelle proprie della categoria.

La disciplina speciale (L. 257/1992 e D.M. 6 settembre 1994) regola in modo esclusivo la gestione delle coperture in amianto in situ. È questa disciplina — non la normativa generale sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 — che impone la valutazione dello stato di conservazione, il monitoraggio, la nomina del Responsabile del Rischio Amianto e, ove necessario, la bonifica. La valutazione mediante algoritmo AMLETO è lo strumento tecnico con cui tale disciplina speciale si attua nella fase ricognitiva e valutativa.

VII. Conclusioni

All'esito dell'analisi compiuta, si formulano le seguenti conclusioni, distinte per ciascuno dei profili sollevati dal quesito.

1. Non esiste alcuna “abilitazione specifica” prescritta dalla legge per la redazione delle valutazioni AMLETO. Né la normativa nazionale (L. 257/1992, D.M. 6.9.1994, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 213/2025) né la normativa regionale toscana (L.R. 51/2013 e s.m.i., D.C.R. n. 7/2017, D.D. n. 17843/2024) individuano un albo professionale esclusivo o un corso abilitante specifico come condizione necessaria e sufficiente per redigere valutazioni mediante l'algoritmo AMLETO. Il requisito legale è costituito dall'iscrizione a un albo professionale competente per materia, unitamente al possesso di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio amianto, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III.

2. I “corsi abilitanti”, di cui si parla nel mercato, non hanno fondamento normativo vincolante per la valutazione AMLETO. I corsi che circolano con questa denominazione si riferiscono, a seconda dei casi, alla formazione obbligatoria per gli addetti ai lavori di bonifica, alla formazione per il Responsabile del Rischio Amianto (obbligatoria come nomina, non come titolo specifico), o a percorsi di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

aggiornamento professionale volontario. Nessuno di questi è imposto dalla legge come titolo abilitante per chi si limiti a redigere valutazioni AMLETO. Frequentare tali corsi è professionalmente raccomandabile — e in tal senso può incidere sulla diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. — ma non è un requisito di legge.

3. Il D.Lgs. 213/2025 non introduce nuovi requisiti abilitanti per la valutazione AMLETO. La figura dell'“operatore qualificato”, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 213/2025 (che ha novellato l'art. 248 del D.Lgs. 81/2008), si riferisce alla diversa attività di verifica preventiva della presenza di MCA prima dell'avvio di lavori su edifici costruiti prima del 1992 — non alla valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto già identificate, che rimane disciplinata dal D.M. 6.9.1994 e dall'algoritmo AMLETO. Le due fattispecie non sono sovrapponibili.

4. La UNI/PdR 152.2:2023 è uno standard volontario, non una norma vincolante. La prassi di riferimento UNI, che definisce i requisiti professionali del Responsabile del Rischio Amianto, costituisce un autorevole riferimento tecnico-scientifico, richiamato anche dal D.D. n. 17843/2024 nella propria narrativa, una best practice operativa, ma non ha alcuna forza cogente per legge. Il suo contenuto è rilevante per definire gli standard di qualità della prestazione professionale, non per limitare per legge i soggetti abilitati a redigere valutazioni AMLETO.

5. La versione attualmente vigente di AMLETO in Regione Toscana è la rev. 02, approvata con D.D. n. 17843 del 2 agosto 2024. Le valutazioni redatte con riferimento alla rev. 01 (D.D. 2036/2019), espressamente dichiarata “non più valida” dal decreto del 2024, sono da considerarsi tecnicamente superate e dovrebbero essere aggiornate alla versione vigente.

6. La valutazione AMLETO è attività distinta e non assimilabile ai lavori di bonifica. Solo questi ultimi richiedono, per il soggetto esecutore, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 250-256 e 260 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione AMLETO è un'attività intellettuale di ricognizione e analisi tecnica, non un intervento operativo sui MCA.